



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 maggio 2020
(OR. en)

7883/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0081(CNS)**

**FISC 101
ECOFIN 287**

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 8 maggio 2020 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2020) 197 final |
| Oggetto: | Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 197 final.

All.: COM(2020) 197 final



Bruxelles, 8.5.2020
COM(2020) 197 final

2020/0081 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'epidemia di Covid-19 è una grave emergenza sanitaria pubblica che ha colpito tutti gli Stati membri. Essa mette in seria difficoltà i sistemi sanitari pubblici e rischia di avere ripercussioni pesanti per le economie dell'Unione per un lungo periodo di tempo. Questa situazione crea uno sconvolgimento nella vita dei cittadini e delle imprese, che incontrano difficoltà a svolgere le loro attività a causa, in particolare, delle misure di confinamento in atto in numerosi Stati membri.

Alla luce di queste circostanze senza precedenti, un certo numero di Stati membri e di soggetti tenuti a comunicare informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹, hanno chiesto il rinvio di alcuni termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni ai sensi di tale direttiva. Più specificamente, le richieste di rinvio riguardano gli scambi automatici di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro² e i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica³ di cui all'allegato IV della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Le gravi perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 ostacolano la tempestiva conformità da parte delle istituzioni finanziarie e delle persone tenute a comunicare i meccanismi transfrontalieri e incidono negativamente sulla capacità delle amministrazioni fiscali degli Stati membri di raccogliere e trattare i dati.

Questa situazione richiede una risposta urgente e coordinata all'interno dell'Unione e, se del caso, a livello mondiale. A tale riguardo sarebbe opportuno tenere conto dell'iniziativa del gruppo direttivo del Forum mondiale per quanto riguarda lo standard comune di comunicazione di informazioni ("CRS") per le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, che è stato recepito nel diritto dell'Unione mediante la direttiva 2014/107/UE del Consiglio.

Occorre pertanto rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro. Ciò permetterebbe agli Stati membri di adeguare i termini nazionali per la presentazione di tali informazioni da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione. Analogamente, è opportuno prorogare anche i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui all'allegato IV della direttiva 2011/16/UE del Consiglio.

Va inoltre ricordato che lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui all'allegato IV della direttiva 2011/16/UE del Consiglio è fondamentale nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali nell'Unione. Gli Stati membri avranno bisogno di entrate fiscali per finanziare il considerevole impegno profuso per

¹ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

² Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, p. 1)

³ Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

contenere l'impatto economico negativo delle misure contro la pandemia di Covid-19. Garantire l'equità fiscale impedendo l'elusione e l'evasione fiscali diventa più importante che mai. Sebbene l'attuale crisi richieda l'adeguamento del calendario per la comunicazione e la trasmissione di alcuni dati fiscali, essa non dovrebbe comportare la rinuncia agli sforzi delle amministrazioni nazionali per garantire una tassazione equa.

La durata del rinvio non dovrebbe interferire con la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Piuttosto, dovrebbe avere una durata limitata, in proporzione alle difficoltà pratiche causate dal confinamento temporaneo allo scopo di contenere la pandemia.

Considerata l'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia, è opportuno prevedere la possibilità di un'ulteriore proroga del termine per la comunicazione e lo scambio di informazioni. Questa necessità potrebbe sorgere se, durante una parte o l'intero periodo del rinvio, persistano le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica causati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri debbano attuare nuove misure di confinamento o prorogare quelle in atto. Tale proroga non dovrebbe interferire con la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Dovrebbe invece avere una durata limitata e prestabilita in proporzione alle difficoltà pratiche causate dal confinamento temporaneo. La proroga non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell'obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi di tale direttiva. Essa deve limitarsi a prorogare il termine per il rispetto di tali obblighi, garantendo nel contempo che nessuna informazione non sia oggetto di uno scambio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, la Commissione ha ricevuto un numero considerevole di domande e richieste e ha avviato una serie di iniziative volte a mitigare l'impatto della crisi. In tale ambito la DG TAXUD ha già adottato varie decisioni, principalmente nel settore delle dogane e dell'IVA, per risolvere con urgenza i problemi o quanto meno fornire rassicurazioni. Queste sono sintetizzate nel sito web della DG TAXUD ([COVID-19 TAXUD response](https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en)⁴).

L'iniziativa proposta è coerente con le misure adottate dalla Commissione per tenere conto delle difficoltà eccezionali incontrate dalle imprese e dalle amministrazioni fiscali nazionali. Risponde alle richieste, presentate da una serie di soggetti tenuti a comunicare informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio e dagli Stati membri, volte a ottenere il rinvio dei termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio.

L'iniziativa proposta è inoltre in linea con quella del gruppo direttivo del Forum globale concernente lo standard CRS per le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione volta a rinviare la scadenza per lo scambio di informazioni dalla fine di settembre 2020 alla fine di dicembre 2020.

Il 29 aprile 2020 il Consiglio ha inoltre organizzato una riunione informale con gli Stati membri in cui tutti gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di rinviare gli obblighi di comunicazione e scambio di informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio.

⁴ https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono la base giuridica di questa iniziativa legislativa. La maggior parte delle iniziative connesse all'armonizzazione o al coordinamento del quadro giuridico nel settore dell'imposizione diretta si basano sull'articolo 115 del TFUE, mentre l'imposta indiretta è disciplinata dall'articolo 113 del TFUE. Le norme proposte mirano a modificare i termini specifici per la comunicazione e lo scambio di determinate informazioni (informazioni sui conti finanziari e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica), per tenere conto delle attuali difficoltà nel conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio a seguito della crisi della Covid-19. Considerando che i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica possono riguardare sia i regimi fiscali diretti che quelli indiretti, le due basi giuridiche sono rilevanti per le norme proposte.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE. Essa sostiene la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La certezza del diritto e la chiarezza nell'applicazione del rinvio di determinati termini previsti dalla direttiva possono essere garantite solo se vi è un approccio coordinato al problema individuato in tutti gli Stati membri.

• Proporzionalità

La proposta consiste nell'adeguare le disposizioni vigenti della direttiva per quanto riguarda i termini applicabili per la comunicazione e lo scambio di determinate informazioni, allo scopo di affrontare le sfide cui devono far fronte le persone tenute a comunicare informazioni e le amministrazioni fiscali a causa della pandemia in corso. Gli adeguamenti non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Essi prevedono un rinvio, che tiene conto della durata delle misure di confinamento/blocco, e garantiscono che nessuna informazione che debba essere comunicata durante il periodo di rinvio non sia comunicata o non sia scambiata.

• Scelta dell'atto giuridico

La base giuridica per la presente proposta (articolo 115 del TFUE) stabilisce in modo esplicito che la legislazione in questo settore può essere attuata soltanto nella forma giuridica di una direttiva.

La proposta di direttiva costituisce inoltre la sesta modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio e segue le direttive (UE) 2014/107/UE, 2015/2376, 2016/881, 2016/2258 e 2018/822 del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Diritti fondamentali

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

La direttiva propone modifiche a determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, più in particolare per quanto riguarda le informazioni sui conti finanziari ai sensi della direttiva 2014/107/UE del Consiglio e i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio.

Norme proposte:

- rinvio di 3 mesi del termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari soggetti all'obbligo di notifica, ossia fino al 31 dicembre 2020;
- modifica della data per il primo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che figurano nell'allegato IV della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- modifica della data di inizio del periodo di 30 giorni per comunicare i meccanismi transfrontalieri inclusi negli elementi distintivi elencati nell'allegato IV della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, dal 1° luglio 2020 al 1° ottobre 2020;
- modifica della data per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri "storici" (ossia i meccanismi che sono diventati soggetti all'obbligo di notifica dal 25 giugno 2018 al 30 giugno 2020), dal 31 agosto 2020 al 30 novembre 2020.

Considerata l'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia, l'iniziativa proposta prevede la possibilità di prorogare una volta il periodo di rinvio per la comunicazione e lo scambio di informazioni. La Commissione sarà autorizzata a concedere tale proroga mediante atti delegati.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure di confinamento imposte dagli Stati membri per contenere la pandemia di Covid-19 hanno pesanti ripercussioni sulla capacità delle imprese e delle amministrazioni fiscali di adempiere alcuni dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio⁷.
- (2) Un certo numero di Stati membri e di persone tenute a comunicare informazioni alle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE hanno chiesto il rinvio di alcuni termini previsti da tale direttiva per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, nonché sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica compresi negli elementi distintivi elencati nell'allegato IV di tale direttiva⁸.
- (3) Le gravi perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 nell'attività delle istituzioni finanziarie e delle persone tenute a comunicare meccanismi transfrontalieri ostacolano il tempestivo adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Le istituzioni finanziarie sono attualmente alle prese con compiti urgenti connessi alla pandemia di Covid-19. Inoltre, le istituzioni finanziarie e le persone tenute a comunicare i meccanismi transfrontalieri compresi negli elementi distintivi elencati nell'allegato IV devono fare fronte a varie perturbazioni professionali dovute principalmente al lavoro a distanza a causa del confinamento in atto nella maggior

⁵ GU C , , pag. .

⁶ GU C , , pag. .

⁷ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

⁸ Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

parte degli Stati membri. Analogamente, la capacità delle amministrazioni fiscali degli Stati membri di raccogliere e trattare i dati è fortemente limitata.

- (4) Tale situazione richiede una risposta urgente e coordinata all'interno dell'Unione. A tal fine è necessario rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, per consentire agli Stati membri di adeguare i termini nazionali per la comunicazione di tali informazioni da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione. Analogamente, è opportuno rinviare anche i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri inclusi negli elementi distintivi elencati nell'allegato IV della direttiva 2011/16/UE.
- (5) Al fine di determinare la durata del rinvio, occorre considerare che l'obiettivo è affrontare una situazione eccezionale, senza pregiudicare la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è opportuno limitare il rinvio ad un periodo di tempo proporzionale alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per la comunicazione e lo scambio di informazioni.
- (6) Considerata l'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di un'ulteriore proroga del periodo di rinvio del termine per la comunicazione e lo scambio di informazioni. Questa necessità potrebbe sorgere se, durante una parte o l'intero periodo del rinvio, persistano le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica causati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri debbano attuare nuove misure di confinamento o prorogare quelle in atto. Tale proroga non dovrebbe interferire con la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Dovrebbe invece avere una durata limitata e prestabilita in proporzione alle difficoltà pratiche causate dal confinamento temporaneo. La proroga non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell'obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi di tale direttiva. Essa si limita a prorogare il termine per il rispetto di tali obblighi, garantendo nel contempo che non restino informazioni non scambiate.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE.
- (8) Considerando che le misure previste dalla presente direttiva riguardano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE, che sarebbero altrimenti applicabili entro un breve periodo di tempo, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

- (1) l'articolo 8 bis ter è così modificato:
 - (a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano

informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 30 novembre 2020";

(b) il paragrafo 18 è sostituito dal seguente:

"18. Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2021.";

(2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 27 bis

Rinvio dei termini in risposta alla crisi della Covid-19

1. In deroga al termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all'anno civile 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avviene entro 12 mesi dal termine dell'anno civile 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.
2. Quando un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione per l'attuazione o è pronto per l'attuazione, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione tra il 1° luglio 2020 e il 30 settembre 2020, o quando gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza tra il 1° luglio 2020 e il 30 settembre 2020, il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, decorre dal 1° ottobre 2020.

Nel caso dei meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica a norma dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 2, deve essere presentata dall'intermediario entro il 31 gennaio 2021.

Articolo 27 ter

Proroga del periodo di rinvio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 27 quater, al fine di prorogare il periodo di rinvio per la comunicazione e lo scambio di informazioni, conformemente all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis, per un massimo di 3 mesi supplementari.

La Commissione può adottare l'atto delegato di cui al primo comma soltanto se durante una parte o la totalità del periodo di rinvio persistono le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica provocati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri devono attuare misure di confinamento.

Articolo 27 quater

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione esclusivamente per il periodo del rinvio dei termini per la

comunicazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis.

3. La delega di potere di cui all'articolo 27 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio. La notifica dell'atto delegato al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 27 ter entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Consiglio. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di tale atto. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di un atto delegato da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa allo stesso o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*